



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DECRETO N. 2836 **DEL** 12 OTT 2006

Oggetto: **Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel Comune di Cagliari. Integrazione Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 9 agosto 2006 n. 2323**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le leggi regionali 7.01.1977, n. 1 e 13.09.1998, n. 31;
- VISTO l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 .09.1979, n. 348;
- VISTO il Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), così come modificato ed integrato dai Decreti legislativi 24.03.2006 n. 156 e 157, ed in particolare visti gli articoli n. 138 e 140;
- RICHIAMATO il proprio Decreto del 9 agosto 2006 n. 2323 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuvixeddu – Tuvumannu nel Comune di Cagliari";
- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 05.09.2006, relativa a "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico – Primo ambito omogeneo";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 7.09.2006 n. 82 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo.

DECRETA

- ART. 1 L'art. 3 del Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2323 del 9 agosto 2006 concernente la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

DECRETO N.
DEL

"Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004 della zona di Tuvixeddu – Tuvumannu nel Comune di Cagliari" è così modificato:

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 140 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 24.03.2006, n. 157, degli articoli 47 comma 2 e dell'art. 48 comma 1 lett. a. 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36/7 del 5.09.2006 e considerate le valutazioni espresse dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Cagliari nella seduta del 16.10.1997 e il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 02.12.1996, nell'area perimetrata dall'articolo 2, si applica la seguente disciplina di tutela:

- 1) nell'area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
- 2) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione dell'organo competente;
- 3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- 4) i contenuti dell'Accordo di programma ex art 27 della Legge 8.06.1990 n. 142, sottoscritto il 15.09.2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 "Sistema dei colli", saranno oggetto di proposta di rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilità degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

DECRETO N.

DEL 12 OTT 2006

- 5) può essere oggetto della proposta di rimodulazione dell'Accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purchè esso preveda la cessione gratuita delle aree all'Ente pubblico;
- 6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.12.12.2005;
- 7) si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale adottato, laddove applicabili.

L'Assessore

Elisabetta Pilia

Elisabetta Pilia